

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO
III^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 131/CFA
(2017/2018)

Si dà atto che la Corte Federale d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 21 giugno 2018, ha adottato le seguenti decisioni:

I COLLEGIO

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Prof. Enrico Moscati, Avv. Mario Zoppellari – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglimento DEL SIG. ZANDA MATTEO E DELLA SOCIETÀ ASD MONASTIR KOSMOTO SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA N. 6615/139PFII7-18/CS/GB DEL 29.1.2018 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Sardegna – Com. Uff. n. 49 del 26.4.2018)

La C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale.

II COLLEGIO

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Prof. Enrico Moscati, Prof. Salvatore Lucio Patti – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

2. RICORSO DELLA SOCIETÀ ASD CIRO VIVE AVVERSO LA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 6 IN CLASSIFICA (COM. UFF. N. 107 DEL 27.4.2018 DEL C.R. CAMPANIA) INFLITTA ALLA RECLAMANTE PER RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE INTERREGIONALE NOTA 10335/404 PFI 16-17MB/CS/GB DEL 23.3.2017 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 109/TFT C.R. Campania del 5.5.2017)

La C.F.A., dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società ASD Ciro Vive di Napoli (NA). Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

III COLLEGIO

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Avv. Cesare Persichelli, Avv. Mario Zoppellari – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

3. RICORSO DELLA SOCIETÀ SSD AVEZZANO CALCIO ARL AVVERSO LE SANZIONI:

- INIBIZIONE PER ANNI 1 INFLITTA AL SIG. PARIS GIANNI, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 94 TER, COMMA 2 NOIF;
- INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL SIG. PUGLIELLI PIERO, ALL'EPOCA DEI FATTI SEGRETARIO DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 94 TER, COMMA 2 NOIF;

SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 7830/415 PF 17-18 GC/GP/MA DEL 27.2.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 63/TFN del 26.4.2018)

La C.F.A., dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società SSD Avezzano Calcio ARL di Avezzano (AQ). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4. RICORSO DEL CALC. CORSINI BRUNO HENRIQUE (ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ US CITTÀ DI PALERMO SPA) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 1 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMI 1 E 5, 10, COMMA 2 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 7, COMMA 1 STATUTO FEDERALE, 40 QUINQUES COMMA 5 NOIF SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 4737/1083 PF 16 17/GM/GP/MA DEL 30.11.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 64/TFN del 26.4.2018)

La C.F.A., accoglie il ricorso come sopra proposto dal calciatore Corsini Bruno Henrique e annulla la sanzione inflitta. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IV COLLEGIO

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Avv. Franco Matera, Prof. Leonardo Salvemini – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

5. RICORSO DEL CALC. FREY DANIEL NICOLAS (ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ ASDC GC CAPEZZANO PIANORE 1959) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 8 GIORNATE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 40, COMMA 3 NOIF SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA 6692/325 PF 17 18/GP/GT/AG DEL 31.1.2018 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 58/TFN del 26.4.2018)

La C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Frey Daniel Nicolas, riduce la sanzione della squalifica a 3 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

6. RICORSO DEL CALC. CESARO ANDREA (ALL'EPOCA DEI FATTI TESSERATO PER LA SOCIETÀ ASD MONTECELIO 1964 ORA ASD MONTE GROTTI CELONI 1964) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 6 GARE INFLITTA AL RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 92, COMMA 1 NOIF E AGLI ARTT. 34, COMMA 1 E 37 E 43, COMMI 2 E 3 DEL REGOLAMENTO LND, NONCHÉ AGLI ARTT. 29, COMMI 2 E 3 E 94, COMMA 1 LETT. A E 2 NOIF SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 8647/499 PF17-18 MS/CS/VDB DEL 15.3.2018 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 414/TFT dell'11.5.2018)

La C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Cesaro Andrea, riduce la sanzione della squalifica a 3 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

7. RICORSO DELLA SOCIETÀ ASD VALDIVARA 5 TERRE PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0-3 INFLITTA ALLA RECLAMANTE, SEGUITO GARA USD RIVAROLESE 1919 – ASD VALDIVARA 5 TERRE DEL 3.12.2017 (Delibera della Corte Sportiva D'Appello Territoriale c/o Comitato Regionale Liguria – Com. Uff. n. 54 del 22.3.2018)

La C.F.A., accoglie il ricorso ex art. 39 C.G.S. come sopra proposto dalla società ASD Valdivara 5 Terre di Beverino (SP) e annulla la decisione impugnata, ripristinando il risultato conseguito sul campo. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

8. RICORSO DELLA SOCIETA' ASD VALDIVARA 5 TERRE PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0-3 INFLITTA ALLA RECLAMANTE, SEGUITO GARA ASD VALDIVARA 5 TERRE – SSDRL RAPALLO RUENTES 1914 DEL 21.1.2018 (Delibera della Corte Sportiva D'Appello Territoriale c/o Comitato Regionale Liguria – Com. Uff. n. 57 del 5.4.2018)

La C.F.A., accoglie il ricorso ex art. 39 C.G.S. come sopra proposto dalla società ASD Valdivara 5 Terre di Beverino (SP) e annulla la decisione impugnata, ripristinando il risultato conseguito sul campo. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

V COLLEGIO

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Avv. Franco Matera, Dott. Carlo Alberto Manfredi Selvaggi – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

9. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglimento DEL SIG. PAGLIARO GIANLUCA E DELLA SOCIETÀ ASD TORRE CALCIO SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO NOTA 10365/821 PFI 17-18/MS/CS/VDB DEL 17.4.2018 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Abruzzo - Com. Uff. n. 64 del 24.5.2018)

La C.F.A. respinge il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale.

IL PRESIDENTE
Pierluigi Ronzani

Pubblicato in Roma il 21 giugno 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbricini